



Studio
Avv. M. Iorio

***Lotta contro i ritardi nei pagamenti
nelle transazioni commerciali:
l'attuazione in Italia della Direttiva
2011/7/UE***

Milano, mercoledì 20 febbraio ore 11,00

ASSOGIOCATTOLI

Seminario



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it


Qual' è esattamente la legge di riferimento per i ritardi di pagamento ? C' entra qualcosa la recente normativa sui termini di pagamento delle derrate alimentari ?

- **Evoluzione legislativa : dalla Direttiva 2000/35/CE , attuata con D. Lgs 231 del 9.10.2002 alla recente Direttiva 2011/7/UE , attuata in Italia con D. Lgs 192 del 9.11.2012 , che ha modificato , emendandolo il D.Lgs 231/02**
- **La normativa italiana in campo alimentare : Decreto Legge 24.01.2012 n. 1 , convertito in legge 24.03.2012 n. 27 sui “ Termini di pagamento nelle relazioni commerciali tra cliente e fornitore di derrate agricole e alimentari “ .**
- **Il D.Lgs 231/02 rappresenta una disciplina orizzontale che si applica a tutti i settori produttivi (Cfr. Nota Pres. Cons. Ministri del 20.12.2012 Prot. N. 2667)**



Qual' è il background e qual' è lo scopo della normativa in esame ?

- Situazione di background all' epoca della prima direttiva 2000/35/CE : termini europei medi di pagamento e termini europei medi di ritardo .
- Riflessi negativi sul commercio intra-comunitario .
- Peggioramento nei periodi di recessione economica , quando l' accesso al finanziamento diventa più difficile .
- Riflessi negativi sulla liquidità ; necessità di ricorso al finanziamento esterno .
- **Tutela delle piccole e medie imprese** .
- **Sussidiarietà e proporzionalità dell' azione europea** .



A quali soggetti ed in quali casi si applicano le regole della " nuova " normativa ?

Transazioni tra :

- **tra imprese private , anche individuali , o**
- **tra imprese ed autorità pubbliche (c.d. " transazioni commerciali ") ivi comprese le " *amministrazioni aggiudicatrici* " di cui al Codice dei Contratti pubblici**

I professionisti rientrano convenzionalmente , solo in questo caso , tra le " imprese "



A quali soggetti ed in quali casi si applicano le regole della ” nuova “ normativa ?

Sono *ESCLUSI* :

- I debiti oggetto di procedure concorsuali
- I pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno,



Schema generale della legge sui ritardi di pagamento

- **3 diversi termini di pagamento a valere per il caso in cui le parti non abbiano disposto altrimenti ;**
- **la mancata ottemperanza ai termini di pagamento come sopra stabiliti è “sanzionata” tramite l’applicazione di interessi moratori e tramite la debenza delle spese per il recupero credito**
- **Le parti (soprattutto quelle pubbliche) , non sono completamente libere di disporre altrimenti , dato che sussistono 2 diverse “ barriere “ .**



Quali sono i termini di pagamento previsti dalle disposizioni in esame ?

(1) Termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di fattura / richiesta di pagamento

(2) Termine di 30 giorni decorrente dalla data di consegna della merce o della prestazione del servizio

(3) Termine di 30 giorni decorrenti dalla data dell' accettazione / verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto



Quali sono i termini di pagamento previsti dalle disposizioni in esame ?

(1) Termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di fattura / richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Si noti che :

-Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento .

- E' nulla la clausola contrattuale concernente predeterminazione/ modifica della data di invio della fattura , quando il debitore è la PA .



Quali sono i termini di pagamento previsti dalle disposizioni in esame ?

(2) Termine di 30 giorni decorrente dalla data di consegna della merce o della prestazione del servizio , nel caso di :

- a) Indeterminatezza della data di ricevimento della fattura / richiesta
- b) Anteriorità del ricevimento di fattura/richiesta rispetto alla data di ricevimento delle merci o dei servizi .

Il termine è tuttavia di 60 gg , anziché 30 , in due casi di imprese / enti pubblici



Quali sono i termini di pagamento previsti dalle disposizioni in esame ?

3) Termine di 30 giorni decorrenti dalla data dell' accettazione / verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento delle conformità della merce o dei servizi , qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Detto termine è inderogabile “ ... *salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara (e salva l' applicabilità delle 2 “ barriere “)*



Quali sono i termini di pagamento previsti dalle disposizioni in esame ?

TUTTAVIA :

Il termine di pagamento è sempre di 60 gg , anziché 30 , nel caso di :

- ASL ed enti che erogano prestazioni sanitarie ;**
- IMPRESE sottoposte all' influenza dominante dei Pubblici Poteri**



Quali sono gli interessi moratori previsti ?

- **Pronti contro termine BCE + 8%** , calcolato semestralmente , rilevato e pubblicato in GU a cura del Ministero dell' Economia e delle Finanze “ *entro i primi dieci giorni lavorativi di ciascun semestre solare*” .
- **È fatta salva una diversa pattuizione scritta tra le parti** (soggetta alla seconda delle due “ barriere “)

Da ricordare che gli interessi moratori **decorrono automaticamente dal giorno della scadenza del pagamento** , senza necessità di messa in mora



Quali regole si applicano al rimborso delle spese di recupero ?

“ ... al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito .”

➤ **È fatta salva una diversa pattuizione scritta tra le parti (soggetta alla seconda delle due “ barriere “)**



(1) Le parti possono derogare alle previsioni di legge in tema di termini di pagamento , interessi , rimborso delle spese di recupero ?

Prima “ BARRIERA “ (= limiti al patto contrario)

La prima barriera concerne i soli termini di pagamento :

- Nelle **transazioni commerciali tra imprese private** le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello di legge , ma la pattuizione deve essere a) scritta e , se si tratta di termini superiori a sessanta giorni , deve essere anche b) espressa .



(2) Le parti possono derogare alle previsioni di legge in tema di termini di pagamento , interessi , rimborso delle spese di recupero ?

(segue)

Prima “ BARRIERA “ (= limiti al patto contrario)

- Nelle **transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione** le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello di legge , ma la pattuizione deve essere **a) scritta** , **b) espressa** , **c) giustificata** dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze , in ogni caso , **d) i termini non possono essere superiori a sessanta giorni** .



(3) Le parti possono derogare alle previsioni di legge in tema di termini di pagamento , interessi , rimborso delle spese di recupero ?

Seconda “ BARRIERA “(= patto gravemente iniquo)

Sono nulle le clausole contrattuali relative a termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero quando risultano “ **gravemente inique in danno del creditore ...**” per :

- **grave scostamento dalla prassi commerciale** in contrasto con il principio di buona fede e correttezza,
- da valutarsi con riferimento alla **natura della merce o del servizio** e ,
- all ' **esistenza (o meno) di motivi oggettivi** .



(4) Le parti possono derogare alle previsioni di legge in tema di termini di pagamento , interessi , rimborso delle spese di recupero ?

(segue)

Seconda “ *BARRIERA* “(= patto gravemente iniquo)

“ 3. Si considera gravemente iniqua la clausola che *esclude l'applicazione di interessi di mora*. Non e' ammessa prova contraria “.

**“ 4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che *esclude il risarcimento per i costi di recupero* .. “
di cui si è detto .**



Si possono pattuire pagamenti rateali ?

La risposta è Sì .

Nel caso di transazioni tra imprese private o con la PA ,
“ Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti “ .



E' prevista un tutela di legge che prescinda dall' iniziativa dei singoli operatori economici ?

Sì : infatti le “ ... associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) “ sono legittimate ad agire in sede legale per ottenere provvedimenti giudiziari di (i) **accertamento** della grave iniquità delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento , il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero , di (ii) **inibizione** dell' uso di tali condizioni , nonché (iii) **provvedimenti correttivi** ; e (iv) **pubblicazione della sentenza** .



Ulteriori informazioni su questo argomento si possono reperire sul mio sito professionale , all' indirizzo :
www.avvocatoiorio.it , sezione "**Articoli e Saggi** "

***Grazie per la Vostra
attenzione***



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it

Corso di Porta Vittoria , 17
20122 Milano



Tel .+39 02 36593383
Cell+39 3351321041
Fax +39 02 93661351

➤ **MAURIZIO IORIO**



➤ **Avvocato**